

Associazione FRANCESCA PECORARI Organizzazione di volontariato – Ente del terzo settore

STATUTO

Sommario:

Art. 1 - DENOMINAZIONE

Art. 2 - SEDE

Art. 3 - SCOPO E FINALITÀ

Art. 4 - DURATA

Art. 5 - DOMICILIO

Art. 6 - DEGLI ASSOCIATI

Art. 7 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Art. 8 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Art. 9 - VOLONTARIATO

Art. 10 - RECESSO/ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

Art. 11 - DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 12 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 13 - AMMINISTRAZIONE

Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - RAPPRESENTANZA

Art. 16 - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 17 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 18 - PATRIMONIO ASSOCIATIVO

Art. 19 - BILANCIO

Art. 20 - LIBRI SOCIALI

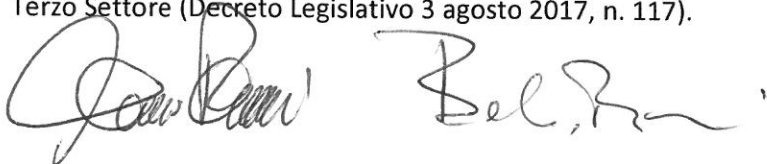
Art. 21 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1) L'Associazione "FRANCESCA PECORARI Organizzazione di volontariato – Ente del terzo settore", in breve "FRANCESCA PECORARI ODV" con logo "PHOENIX", è un Ente del Terzo Settore (ETS), costituita, nella forma giuridica di Organizzazione di Volontariato (ODV), come tale sottoposta alla disciplina di cui al Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 agosto 2017, n. 117).



ART. 2 - SEDE

1) L'associazione ha sede legale in Via Gavinana n. 5 in San Lorenzo Isontino (Gorizia).

ART. 3 - SCOPO E FINALITÀ

1) L'associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è costituita al fine morale di ricordare in maniera perenne e vitale la figura di Francesca prematuramente scomparsa.

2) L'associazione ha quale scopo l'esercizio in via principale delle attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale di interesse generale di cui alle lettere i), n), e u) dell'articolo 5 comma 1 del Codice del terzo Settore.

L'associazione persegue nello specifico la finalità di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche economiche e familiari, ed inoltre a componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. In particolare essa si propone di fornire aiuti ai Paesi del Sud-Est Asiatico, e più in particolare ai bambini fino alla fanciullezza, di quelle nazioni la cui storia, costumi e tradizioni, arte, spiritualità, risorse naturali ed ambientali avevano sempre appassionato Francesca ed ivi realizzare progetti specifici quali:

- a) la costruzione di scuole e asili nei villaggi o nelle comunità che ne siano prive;
- b) la costruzione di dispensari ed ambulatori.

Tali attività potranno essere svolte in collaborazione con agenzie, fondazioni, missioni o altre associazioni.

Per il perseguimento del proprio scopo l'associazione si impegna a promuovere la diffusione delle proprie attività mediante azioni promozionali quali:

- la distribuzione di materiali illustrativi;
- la comunicazione attraverso i mass-media;
- la partecipazione e la promozione di conferenze, incontri, eventi e spettacoli finalizzati alla raccolta fondi;
- la ricerca di sponsorizzazioni da aziende, enti pubblici, privati, agenzie internazionali.

3) L'Associazione può altresì svolgere tutte le attività diverse al proprio scopo istituzionale purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale nei limiti consentiti dalla legge e, in particolare, dei criteri e limiti definiti dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.

4) Quanto in particolare alla attività di raccolta fondi, ai sensi dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, altresì in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

5) Sono vietate tutte le attività non conformi agli scopi dell'Associazione.

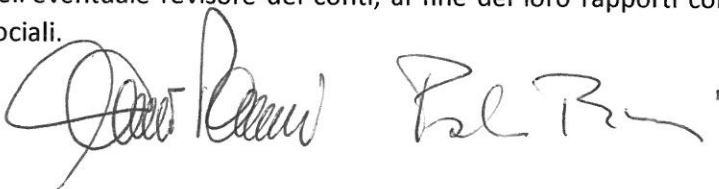
6) Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 - DURATA

1) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 5 - DOMICILIO

1) Il domicilio degli associati, degli amministratori, dei componenti dell'Organo di controllo, ove previsto, e dell'eventuale revisore dei conti, al fine dei loro rapporti con l'Associazione, è quello che risulta dai Libri sociali.



Art. 6 - DEGLI ASSOCIATI

1) Gli associati si suddividono in tre categorie:

a) Soci fondatori: sono coloro che sono intervenuti all'atto di costituzione dell'Associazione e di cui all'atto costitutivo a rogito del dr. Pierluigi Comelli, notaio in Udine, del 28 luglio 2003, Rep. n. 30189, Fasc. n. 14326, registrato a Udine il giorno 8 agosto 2003 al n. 6224.

b) Soci garanti: coloro che hanno il compito di dare gli indirizzi dell'attività dell'Associazione e di garantire il rispetto del presente Statuto. Sono soci garanti di diritto i soci fondatori.

c) Soci ordinari: coloro che, siano essi persone fisiche, Enti, soggetti italiani o stranieri, avendo preso visione dello Statuto, concordino coi suoi scopi umanitari ed intendano prestare volontariamente la propria opera per sostenere l'attività dell'Associazione.

2) L'Associazione, ai fini dell'ammissione di nuovi soci, è aperta e senza vincolo di età, sesso, o qualsiasi altro tipo di discriminazione.

3) L'ammissione di nuovi associati avviene, previa domanda scritta dell'interessato, con delibera del Consiglio Direttivo ed è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo. In caso di mancata ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la delibera di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rigetto della domanda di ammissione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o altro organo dell'Associazione in occasione della sua successiva convocazione.

Art. 7 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1) La qualifica di associato è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

2) La qualifica di associato si perde, oltre che per decesso, per dimissioni, morosità o indegnità. La morosità e la indegnità sono sanciti con delibera dell'Assemblea degli associati.

3) Gli associati hanno diritto di eleggere gli organi sociali e, se persone fisiche, di essere eletti negli stessi.

4) Tutti gli associati hanno diritto di voto. Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

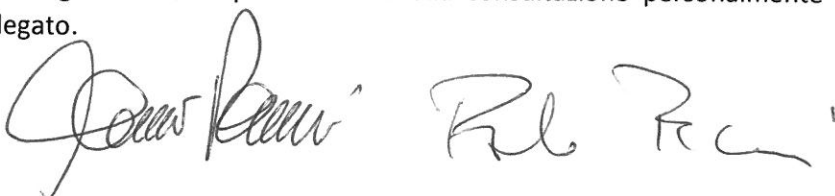
5) Ciascun associato ha un voto.

6) Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche posta in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

7) Tutti gli associati hanno diritto di avere dal Consiglio Direttivo informazioni sullo svolgimento dell'attività associativa, di accedere a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione ed eventualmente estrarne copia, a proprie spese, nonché di esaminare i libri sociali, personalmente o tramite un professionista di fiducia, su presentazione di richiesta scritta consegnata a mano o inviata a mezzo lettera semplice o posta elettronica.

Con le stesse modalità il Consiglio Direttivo invia tempestivamente le informazioni richieste o comunica la data d'inizio della consultazione.

Il Consiglio Direttivo può assistere alla consultazione personalmente o per il tramite di professionista delegato.

The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is a cursive script, possibly reading 'Giovanni'. The second signature in the middle is more stylized, possibly 'R. L.'. The third signature on the right is also stylized, possibly 'R. C.'. These are likely the signatures of the members of the Board of Directors (Consiglio Direttivo) mentioned in the text.

La consultazione dei libri e documenti avviene nel luogo di tenuta degli stessi.

Art. 8 – DOVERI DEGLI ASSOCIATI

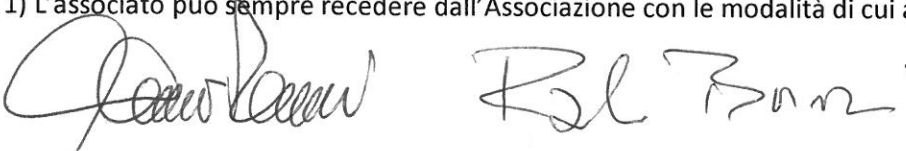
- 1) Gli associati, siano essi fondatori, garanti o ordinari, sono tenuti al pagamento, entro il 30 giugno di ogni anno, della quota di associazione che annualmente è stabilita dal Consiglio Direttivo.
- 2) Gli associati e le persone aderenti agli eventuali enti associati svolgono la propria attività nella Associazione prevalentemente a titolo di volontariato, con modalità totalmente gratuita e in ragione della propria disponibilità personale.
- 3) Ogni associato mantiene verso gli altri associati e verso l'Associazione un comportamento animato da spirito di solidarietà e correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e dei fini dell'Associazione.
- 4) Gli associati che intendano recedere devono darne comunicazione al Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta consegnata a mano o inviata a mezzo lettera semplice o per posta elettronica, entro il 31 dicembre e il recesso ha effetto a far data dal primo gennaio dell'anno successivo con il venir meno dell'obbligo di pagamento della nuova quota associativa annuale.
- 5) Gli associati hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di utilizzarne le strutture, senza modificarne la naturale destinazione.

Art. 9 – VOLONTARIATO

- 1) L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, rispettando gli obblighi assicurativi in materia ed ogni altro correlato obbligo di legge.
 - 2) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
 - 3) Ai fini di cui al comma 2, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'art. 17 D.lgs. 117/2017 e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
 - 4) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
 - 5) Quando necessario ai fini del perseguimento dello scopo, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, ferma l'incompatibilità disposta dal comma 4) del presente articolo e dall'articolo 17 comma 5 del Codice del Terzo Settore.
- In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
- 6) L'Associazione provvede ad assicurare i propri volontari ai sensi dell'articolo 18 del Codice del terzo settore.

Art. 10 – RECESSO/ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

- 1) L'associato può sempre recedere dall'Associazione con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 8.



2) L'associato può essere escluso dall'Associazione:

a) per il mancato pagamento per due esercizi consecutivi della quota di autofinanziamento annuale di cui all'articolo 8;

b) in caso di inadempienza dei doveri previsti dal presente Statuto o dalla legge;

c) per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione quali l'aggressione verbale o fisica di altri associati o comportamenti lesivi dell'immagine pubblica dell'Associazione.

3) L'esclusione deve risultare da decisione motivata del Consiglio Direttivo; nel computo delle maggioranze non è conteggiata la partecipazione dell'associato da escludere e che faccia parte del Consiglio Direttivo.

La decisione di escludere deve essere comunicata all'associato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata.

L'esclusione è efficace dalla predetta notifica all'interessato o comunque dal momento in cui l'associato escluso ne abbia avuto conoscenza.

Entro sei mesi dalla predetta notifica o conoscenza l'associato escluso può ricorrere al Tribunale competente per territorio.

4) Gli associati receduti e/o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione. In caso di esclusione possono tuttavia richiedere una nuova iscrizione all'Associazione, secondo la procedura di cui all'articolo dopo almeno due anni dall'avvenuta esclusione.

5) Gli associati receduti e/o esclusi hanno l'obbligo di restituire eventuale materiale che detenessero per scopi propri dell'Associazione.

Art. 11 – ORGANI SOCIALI

1) Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, quando previsto;
- Il Presidente.

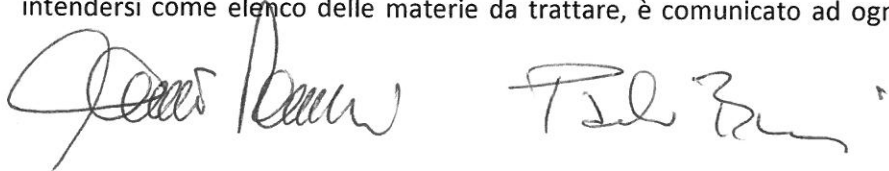
2) Il Revisore legale dei conti, quando previsto, non è "Organo sociale" essendo soggetto giuridico esterno all'Associazione.

Art. 12 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1) L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione, è costituita da tutti gli associati, è ordinaria e straordinaria e viene convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Essa può essere altresì convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli associati. Laddove non si provveda alla convocazione essa può essere ordinata dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

2) L'avviso di convocazione, riportante il giorno, il luogo e l'ora della adunata nonché l'ordine del giorno, da intendersi come elenco delle materie da trattare, è comunicato ad ogni associato almeno quindici giorni



prima di quello fissato per l'Assemblea con modalità che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento del medesimo.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse lealmente costituita; possono altresì essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.

3) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo oppure da soggetto eletto dalla maggioranza degli associati presenti in Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea può farsi assistere da un segretario nominato dall'Assemblea con il voto della maggioranza semplice dei presenti. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

4) Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, constata la regolare costituzione della stessa, regola lo svolgimento dell'Assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

5) L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio-video collegati, con mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che il Presidente ed il segretario della riunione, quando nominato, o il Notaio, siano presenti nello stesso luogo – ove si intenderà svolta l'Assemblea – per provveder alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che il soggetto verbalizzante sia in grado di percepire adeguatamente lo svolgimento della votazione;
- che gli intervenuti possano partecipare in tempo reale alla discussione, procedere alla votazione, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio o video collegati e messi a disposizione a cura della associazione nei quali gli aventi diritto potranno affluire ed in ciascuno dei quali dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

6) Possono intervenire all'assemblea gli associati che risultino iscritti nel Libro degli associati

7) Ogni associato ha diritto ad un voto.

8) Non possono intervenire all'Assemblea né votare né essere eletti gli associati che non siano in regola con il pagamento della quota dell'anno corrente alla data dell'Assemblea.

9) I componenti degli organi associativi non hanno voto nelle delibere che riguardano la loro responsabilità.

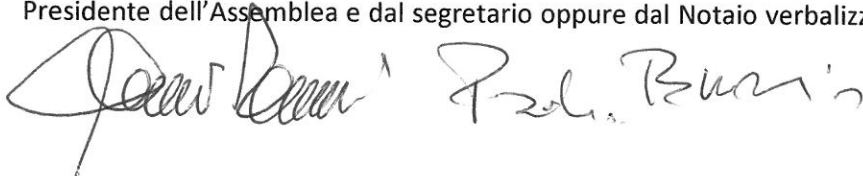
10) Ogni associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche posta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

La delega non può essere rilasciata a membri del Consiglio Direttivo, o dell'Organo di controllo, ove previsto, o agli eventuali dipendenti dell'Associazione, ove esistenti, o di altre associazioni a questa partecipate, ove esistenti, né può essere conferita con il nome del delegato in bianco.

La delega è sempre revocabile nonostante diversa previsione in essa contenuta.

11) Le delibere assembleari sono adottate per voto palese, escluse quelle che abbiano ad oggetto problemi o qualità delle persone oppure quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno.

12) Le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea degli associati devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario oppure dal Notaio verbalizzante. Il verbale deve indicare la data



dell'Assemblea, l'identità dei partecipanti, anche riepilogati in un "Foglio presenze" da allegarsi al verbale, le modalità ed i risultati delle votazioni.

Il verbale è trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

13) L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il suo Presidente e, quando previsto, quelli dell'Organo di controllo anche laddove costituito in via facoltativa;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio preventivo annuale e l'importo della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- d) approva il bilancio consuntivo e annuale e il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo;
- e) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera sugli altri oggetti che la legge o il presente Statuto le attribuisce.

14) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda, o comunque ulteriore convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della precedente, l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, o comunque precedente, convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta.

15) L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la scissione o fusione dell'Associazione;
- c) delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione.

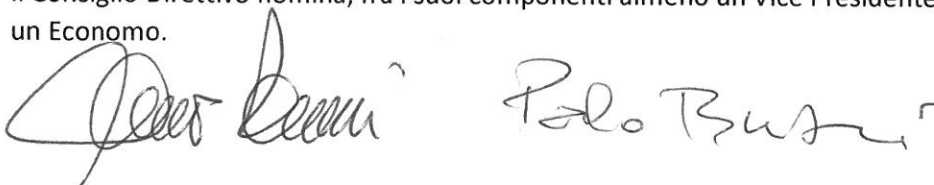
16) L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda, o comunque ulteriore convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, o comunque precedente, l'assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

17) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 13 - AMMINISTRAZIONE

1) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre) fino a 5 (cinque) membri, nominati dall'Assemblea degli associati, e fra di essi l'assemblea Ordinaria nomina il Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina, fra i suoi componenti almeno un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere e un Economo.



- 2) Tutti gli amministratori, e componenti il Consiglio Direttivo, sono scelti tra le persone fisiche associate oppure indicate dagli enti associati. In materia di cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'articolo 2382 del Codice civile.
- 3) Ai componenti degli Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
- 4) Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel "Registro unico nazionale del Terzo Settore", indicando il proprio cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, se è stato attribuito loro il potere di rappresentanza dell'ente precisando altresì, in questo caso, se disgiuntamente o congiuntamente.
- 5) I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
- 6) Le dimissioni dei consiglieri devono essere comunicate per iscritto al Consiglio e all'Organo di controllo, ove previsto; esse hanno effetto immediato se rimane in carica la maggioranza degli amministratori o, in caso contrario, da quando la maggioranza è ricostituita.
- 7) Ove, nel corso dell'esercizio, vengano a mancare uno o più dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea affinché provveda alla nomina dei componenti mancanti. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto delle loro nomina.
- 8) Ove vengano a mancare tutti i consiglieri un quinto degli associati oppure l'Organo di controllo, ove previsto, convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina del Consiglio Direttivo e; nel frattempo non sono consentiti atti di straordinaria amministrazione.
- 9) Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e l'Economo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 10) Il Presidente può delegare per iscritto al Vice Presidente o a uno, o più dei componenti del Consiglio Direttivo, anche permanentemente, l'esercizio di alcune delle sue funzioni e, solo temporaneamente, l'esercizio di tutte le sue funzioni.

Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da almeno due dei suoi componenti almeno tre giorni, o in via d'urgenza almeno un giorno, prima della riunione con avviso contenente il luogo, la data e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno, da intendersi come l'elenco delle materie da trattare con modalità che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione.
- 2) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3) A parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 4) Il Consiglio Direttivo può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 12 comma 5.
- 5) Delle sedute del Consiglio Direttivo è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, ove nominato, e da trascriversi senza indugio nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo a cura del Consiglio medesimo.
- 6) Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di amministrazione dell'Associazione e compie ogni atto idoneo all'attuazione degli scopi associativi.
- 7) Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.



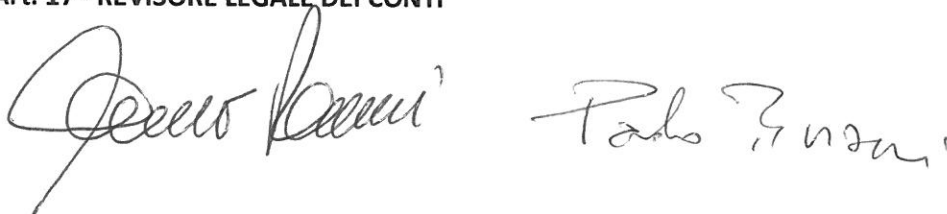
Art. 15 - RAPPRESENTANZA

- 1) La rappresentanza generale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o altro impedimento, al Vice Presidente.
- 2) Il potere di rappresentanza è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel "Registro unico nazionale del Terzo Settore" o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16 - ORGANO DI CONTROLLO

- 1) È obbligatoria la nomina di un Organo di controllo laddove siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti previsti dall'art. 30 D.lgs. 117/2017.
- 2) L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
- 3) La nomina dell'Organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del Codice del terzo Settore.
- 4) La nomina dell'Organo di controllo è altresì possibile, anche al di fuori dei casi obbligatori, laddove ritenuto opportuna dal Consiglio Direttivo.
- 5) L'Organo di controllo è nominato con delibera assembleare.
- 6) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 7) L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del terzo settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo Codice. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo
- 8) Ai componenti dell'Organo di controllo si applica, in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza, l'articolo 2399 del Codice civile.
- 9) I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 2397 del Codice civile e, in caso di Organo di controllo collegiale i requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 10) I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 11) Ai componenti dell'Organo di controllo, ad eccezione di quelli che siano in possesso dei requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 2397 del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 17 - REVISORE LEGALE DEI CONTI



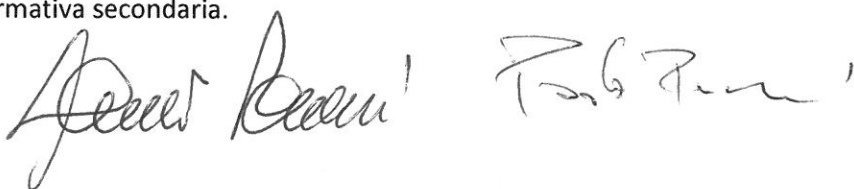
- 1) È obbligatoria la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando siano superati i limiti dimensionali di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore.
- 2) La nomina i cui al primo comma è altresì obbligatoria per il caso in cui vengano costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del medesimo Codice.

Art. 18 - PATRIMONIO ASSOCIATIVO

- 1) I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:
 - a) dalle quote versate dagli associati nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo;
 - b) i beni, mobili e immobili già di proprietà o comunque nella disponibilità giuridica dell'Associazione e quelli che potrebbero pervenire a seguito di acquisto acquisizione sia a titolo gratuito che a titolo oneroso;
 - c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - d) da sovvenzioni, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti, pubblici o privati, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali – il Consiglio Direttivo può rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare l'Associazione in modo difforme al proprio scopo;
 - e) da iniziative promozionali e raccolte fondi ammesse ai sensi dell'art.7 del Codice del Terzo Settore e del comma 4 dell'articolo 3) del presente Statuto;
 - f) dai proventi delle eventuali attività diverse ammesse, secondari e strumentali, di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore e del comma 2 dell'articolo 3 del presente Statuto;
 - g) da contributi erogati da enti pubblici specificatamente per le attività dell'Associazione.
- 2) Il patrimonio associativo è utilizzato nello svolgimento delle attività statutarie per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come delineate all'articolo 3).
- 3) È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 4) Per le attività di interesse generale di cui all'articolo
- 5) l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore e del comma 3) dell'articolo 3 del presente Statuto-
- 6) Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 16 che siano in possesso dei requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 2397 del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 19 - BILANCIO

- 1) L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si conclude il trentun dicembre di ogni anno.
- 2) Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea con voto palese ai sensi del presente Statuto.
- 3) Il bilancio d'esercizio è redatto ai sensi dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore e della relativa normativa secondaria.



4) Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 comma 3 nella nota integrativa al bilancio.

5) Almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo, il bilancio d'esercizio è comunicato all'Organo Di controllo, ove previsto, e all'eventuale incaricato della revisione legale dei conti.

6) Almeno quindici giorni prima dell'Assemblea che deve discuterlo il bilancio d'esercizio è depositato presso la sede dell'Associazione, o su un server pubblicamente accessibile, al fine di poter essere consultato da ogni associato.

7) È fatta salva l'applicazione della disciplina in materia di bilancio sociale di cui all'articolo 14 del Codice del terzo Settore prevista per il caso di raggiungimento delle soglie di legge.

8) Fermo il divieto di distribuzione di cui al comma 3 dell'articolo 18 gli utili eventualmente conseguiti saranno riportati a nuovo e utilizzati dall'Associazione per i fini di cui all'articolo 3.

Art. 20 - LIBRI SOCIALI

1) L'Associazione deve tenere:

a) il libro degli associati e gli aderenti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, nel quale devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, ove previsto, e delle deliberazioni del Presidente.

d) il Registro volontari di cui all'art. 17 d.lgs. n. 117 del 2017, e le altre scritture che risultino obbligatorie in base alle previsioni degli articoli 13 e 14 del medesimo decreto e delle norme tributarie vigenti.

2) Gli associati e gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali ai sensi del comma 7 dell'articolo 7.

Art. 21 - SCIoglimento O ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

1) L'associazione si scioglie per le cause previste dalla legge.

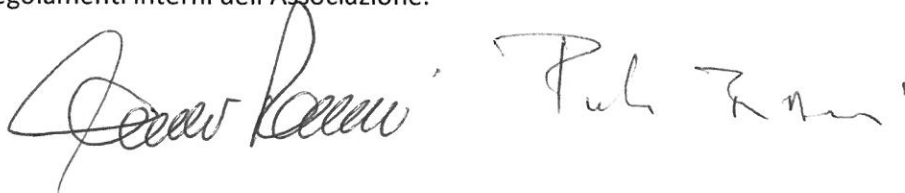
2) L'Assemblea Straordinaria che, ai sensi dell'articolo 12, comma 15 lettera b), accerta l'esistenza di una causa di scioglimento, delibera altresì la nomina di uno o più liquidatori, le regole di funzionamento del collegio dei liquidatori in caso di pluralità di essi, quali di essi hanno la rappresentanza e i criteri in base ai quali essi devono operare ai fini della devoluzione di cui al comma 3).

3) In ogni caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo Settore e precisamente ad altre associazioni di volontariato, con finalità simili a quelle indicate all'articolo 3 e secondo le indicazioni statuite con delibera dell'Assemblea Straordinaria, previo parere positivo dell'Ufficio del "Registro unico nazionale del Terzo Settore" e salva diversa destinazione imposta per legge.

4) Si richiamano gli articoli 49 e 50 del Codice del terzo Settore in materia di "Estinzione o scioglimento dell'ente" e "Cancellazione e migrazione in altra sezione".

Art. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

1) Per quanto non espressamente previsto dallo Statuto trovano applicazione le norme di cui al D. Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore), le disposizioni del Codice civile, le leggi in materia nonché di eventuali regolamenti interni dell'Associazione.



Art. 23 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1) Non trovano immediata e piena applicazione le disposizioni portate dallo Statuto che presuppongono la piena operatività del "Registro unico nazionale del Terzo Settore" di cui agli articoli 45 e seguenti del Codice del Terzo Settore e l'emanazione della normativa attuativa del Codice del Terzo Settore.

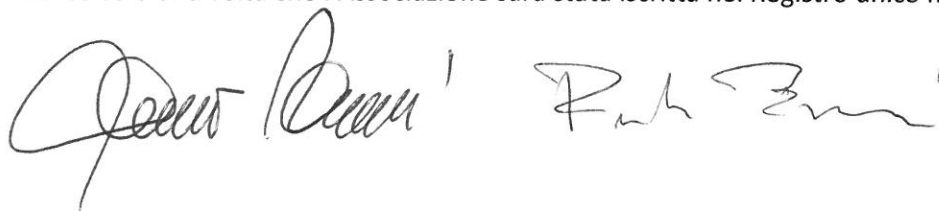
2) Fino all'operatività del "Registro unico nazionale del Terzo Settore" continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione dell'Associazione nel "Registro regionale delle organizzazioni di volontariato" tenuto dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, e pertanto essa continua altresì ad avere status giuridico di ONLUS di diritto stante il disposto di cui all'articolo 5, comma 8 del D.Lgs. 460/1997.

3) Il comma 5-bis dell'articolo 5 della legge regionale 23/2012 prevede che nelle more dell'attuazione dell'articolo 11 del D.Lgs. 117/2012 l'iscrizione nel Registro generale del volontariato tenuto dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha validità fino all'eventuale iscrizione dell'organizzazione di volontariato nel "Registro unico nazionale del Terzo Settore".

4) Fino all'operatività del "Registro unico nazionale del Terzo Settore" la denominazione dell'Organizzazione di volontariato continua ad essere la seguente:

"FRANCESCA PECORARI ONLUS" – logo "PHOENIX"

e resta pertanto vietato, fino all'entrata in vigore del predetto Registro unico, l'utilizzo dell'acronimo "ETS" il quale sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo una volta che l'Associazione sarà stata iscritta nel Registro unico medesimo.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more stylized and cursive, while the one on the right is more legible and appears to be a first name followed by a surname.